



COMUNE DI CASALMORO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DELIBERAZIONE
N° 39
del 17-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciassette**, del mese di **settembre**, alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati in sessione Straordinaria, di Prima convocazione, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano

Perini Franco	P	RODINI LUANA ROSANNA	P
TOMASELLI MAURA	P	BANNI CLAUDIO	A
FIAMMENGHI LEONARDO	P	SABBADINI GIANNI	P
MOTTA FEDERICO	P	BRAGA LUCA	A
DI DONATO GIROLAMO	A	VITI GIULIANO	P
UGGERI LUCA	P		
Totale		P 8	A 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa Elisa Albini** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Rag. Franco Perini** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO

Il Sindaco introduce il quarto punto all'o.d.g. relazionando quanto segue: "Per BIGENITORIALITÀ si intende il diritto del figlio minore a mantenere il rapporto educativo e affettivo con entrambi i genitori.

Il Registro della Bigenitorialità non ha rilevanza anagrafica, ma esclusivamente amministrativa in quanto consente ad entrambi i genitori separati o divorziati di annotare la propria diversa domiciliazione legandola al nominativo del figlio residente nel Comune. In questo modo sarà possibile conoscere i riferimenti di entrambi i genitori e renderli partecipi delle comunicazioni che riguardano il figlio, fermo restando che la residenza del minore rimarrà unica.

A livello pratico, per l'iscrizione al registro è necessario che il minore sia residente nel Comune di Casalmoro e che ne faccia richiesta personalmente almeno uno dei genitori titolare della responsabilità genitoriale utilizzando apposita modulistica a disposizione presso l'Ufficio Servizi Demografici.

Si provvede quindi all'approvazione di uno specifico Regolamento in cui saranno esplicitati criteri, modalità, modulistica e funzionamento del Registro stesso." Successivamente il Sindaco dà lettura del testo della proposta di delibera consiliare.

Interviene poi l'assessore Tomaselli, affermando che la decisione di adottare il provvedimento in oggetto si è sviluppata a seguito di un incontro di approfondimento sul tema: il servizio comunale che verrà sviluppato a seguito di questa iniziativa, pur trattando di un aspetto quotidiano delle famiglie ordinarie – la comunicazione istituzionale a entrambi i genitori relativamente al figlio minore -, risulterà utile, anche se non porterà sicuramente alla soluzione di tutti i problemi, per le famiglie separate o divorziate. L'assessore aggiunge che all'interno del servizio proposto fondamentale è il ruolo di centralità assunto dalla figura del minore iscritto al registro in oggetto.

Il Sindaco chiede se vi sono ulteriori interventi. Non ve ne sono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la suddetta convenzione, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori";

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;

- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo;

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015;

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Casalmoro ritiene meritevole di interesse la promozione di diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambi i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

- L'art. 30 della Costituzione;
- L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;
- Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";
- La Circolare MIUR del 2 settembre 2015
- Protocollo spese straordinarie dei Tribunali

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal competente Responsabile del Servizio;
- il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e n. 8 votanti,

DELIBERA

1. **Di istituire** nel Comune di Casalmoro il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. **Di adottare** il “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITA’”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro (All. A);
3. **Di attivare** iniziative e provvedimenti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto del diritto del minore alla bigenitorialità, nonché a concorrere agli adempimenti connessi e conseguenti al Registro Comunale della Bigenitorialità;
4. **Di pubblicare** il Regolamento in oggetto nella apposita sezione on-line del sito internet istituzionale, all'interno dell'area denominata Amministrazione Trasparente.

Al fine di adempiere all'attivazione del servizio in oggetto nel più breve tempo possibile, stante l'attualità e la delicatezza della problematica in argomento, con separata votazione unanime favorevole, espressa nelle forme legali da n. 8 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 17-09-2019

**OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO BIGENITORIALITÀ ED APPROVAZIONE
RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in data 17-09-2019

Il Responsabile
f.to Dott.ssa Elisa Albini

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to (Rag. Franco Perini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Elisa Albini)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Elisa Albini)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs. 267/2000)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data 20-09-2019 , N. Rep. 498 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Casalmoro, li 20-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Elisa Albini)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line per quindici giorni e che nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il .

Casalmoro, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Daniela Zanardelli)

È copia conforme all'originale.

li, 20-09-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Elisa Albini)